

STATUTO
DELLA

"Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino - S.I.S.M.E.L."

Art. 1 L'Associazione è una Istituzione Culturale denominata "Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino - S.I.S.M.E.L".

La Società ha sede legale nel Comune di Firenze.

La Società non ha fini di lucro.

Art. 2 -Scopo della Società è di promuovere la ricerca e la documentazione circa la latinità medievale, in particolare nei suoi aspetti culturali.

A tal fine compie tutti gli atti e svolge tutte le operazioni comunque utili o necessarie al raggiungimento del suo scopo: organizza e gestisce seminari, corsi di studio, attività editoriali e quant'altro comunque connesso e relativo, ed in particolare promuove ricerche e lavori scientifici nei modi ritenuti più opportuni.

Le attività della Società si specificano in attività di ricerca scientifica, di documentazione (biblioteca, microfilmoteca, archivio, mediateca, banche dati, ecc.), congressi scientifici e divulgazione scientifica, alta formazione professionale, stampa di volumi e periodici, servizio al pubblico specialistico.

Può, pertanto, dar vita a collaborazioni in ogni modo convenuto con istituzioni che si pongono scopi di natura uguale o simile.

Art. 3 - Il patrimonio iniziale della Società è costituito da:

a) un immobile sito in Via di Colleramole n. 11, località "Bottai", frazione "Tavarnuzze", Comune di Impruneta, Provincia di Firenze;

b) Euro 103.291,37 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentasette) – già L. 200.000.000. (duecentomilioni di lire) - in titoli.

I suoi mezzi finanziari sono costituiti da:

a) quote associative;

b) contributi e donazioni di enti e persone fisiche;

c) proventi e beni comunque acquisiti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Società deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 Possono essere membri della Società studiosi italiani e non italiani.

I Soci sono fondatori, onorari e ordinari.

Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito la Società il 20 gennaio 1984.

Sono Soci ordinari, oltre ai fondatori, gli studiosi particolarmente distintisi negli studi mediolatini e medievali in generale, come anche nelle attività promosse dalla Società.

Sono Soci onorari gli studiosi che abbiano grandi meriti negli studi medievali e che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della S.I.S.M.E.L., e infine i Soci ordinari che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.

I Soci ordinari ed onorari vengono eletti discrezionalmente dal Comitato Scientifico su presentazione di almeno due Soci.

I Soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative annuali determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Gli organi della Società sono l'Assemblea dei Soci ordinari, il Comitato Scientifico, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci.

Art. 6 L'Assemblea si compone dei Soci ordinari.

I Soci onorari sono legittimati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno. Sedute straordinarie sono convocate su richiesta del Consiglio di Amministrazione. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è valida nella sua prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno dei Soci ordinari, anche se presenti mediante delega scritta. Ogni Socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenze.

L'Assemblea è competente alla modifica dello Statuto, che avviene con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci ordinari, presenti anche con delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7 - Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Società.

L'Assemblea elegge il Presidente su designazione del Comitato Scientifico.

L'Assemblea elegge a scrutinio segreto due componenti del Consiglio di Amministrazione, quattro componenti del Comitato

Scientifico ed il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea deve approvare il bilancio della Società entro il mese di marzo di ogni anno.

L'Assemblea vota a maggioranza semplice.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 Il Comitato Scientifico si compone di Soci ordinari fino ad un massimo di ventinove componenti.

Sono componenti di diritto, fino al settantacinquesimo anno di età, i quindici Soci ordinari della Società alla data del primo aprile 1995; questi possono cooptare altri Soci ordinari sino al numero massimo complessivo di ventuno; i componenti del Comitato, in quanto cooptati, restano in carica sino al settantacinquesimo anno di età. E' riservata al Comitato Scientifico la facoltà di deliberare volta per volta la non applicazione di tale limitazione e la conferma nell'incarico anche a tempo indeterminato. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico designa un candidato, che sia Socio, per la nomina a Presidente della Società.

Compito del Comitato è sovrintendere alle attività culturali della Società e a questo fine esaminare e decidere le iniziative scientifiche. Il Comitato può proporre al Consiglio di Amministrazione ogni iniziativa che ritenga opportuna. Deve essere richiesto del proprio parere su ogni iniziativa scientifica che fosse decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Società convoca il Comitato Scientifico e ne dirige le riunioni. Funge da segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario od opportuno ed in ogni caso almeno una volta l'anno. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere del Comitato Scientifico vengono prese a maggioranza semplice.

Art. 8 bis Il Vice Presidente è un socio, nominato dall'Assemblea su designazione del Comitato scientifico. Invitato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Dura in carica tre anni.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione si compone di otto membri, oltre al Presidente.

Due membri sono eletti dall'Assemblea. Altri due membri sono eletti dal Comitato Scientifico. Quattro membri sono nominati dal Presidente, di cui almeno uno dovrà essere scelto, purché sia Socio, tra i collaboratori della Società.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri inerenti la gestione sia ordinaria sia straordinaria della Società. Il Consiglio, se lo ritiene opportuno, può approvare un Regolamento interno.

Per l'elaborazione e l'esecuzione delle sue delibere il Consiglio può avvalersi di un Direttore, scelto anche tra i Soci, che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Il Direttore è nominato dal Consiglio, che contestualmente ne determina i poteri ed il compenso eventuale. Esso rimane in carica a tempo indeterminato fino alla sua revoca.

Qualora sia nominato il Direttore, costui svolge anche i compiti di Segretario, anche con il compito di tenere i verbali delle sedute; in caso diverso, fungerà da Segretario il più giovane dei Consiglieri.

Il Consiglio di riunisce almeno due volte l'anno per redigere il testo del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e ogni qualvolta il Presidente o tre membri di esso lo ritengano opportuno e lo richiedano.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni dalla data della loro nomina.

Art. 10 Il Presidente della Società è eletto dall'Assemblea su designazione del Comitato Scientifico.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e la Società; la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne attua le decisioni.

Il Presidente presenta per l'approvazione all'Assemblea la relazione annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto Presidente del Comitato Scientifico.

Il Presidente dura in carica tre anni.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 11 Il Collegio dei Sindaci è formato da tre membri.

Essi sono eletti dall'Assemblea della Società. Della elezione è data comunicazione al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Al momento della nomina l'Assemblea elegge pure il Presidente del Collegio.

Il Collegio esercita il controllo su tutte le operazioni finanziarie e contabili della Società e redige un rapporto annuale che presenta al Consiglio di Amministrazione in occasione della discussione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 12 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in vigore in materia.

Norme transitorie - In prima applicazione del presente Statuto gli organi collegiali esistenti restano in carico sino alla loro naturale scadenza.

F.to: Agostino Paravicini Bagliani;

F.to: Mario Piccinini Notaro.